



Dossier sui disegni di legge

DDL N. 976

Variazioni al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025 - 2027

Documento n. 12 - 2025

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Luglio 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
PREMESSA	5
SCHEDA DI LETTURA	6
ARTICOLO 1 <i>MODIFICA DI NORME PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA TUTELA GIUSTIZIALE AMMINISTRATIVA</i>	7
ARTICOLO 3 <i>INTERVENTI PER I BENI ARCHEOLOGICI E PARCHI ARCHEOLOGICI</i>	7
ARTICOLO 5 <i>MODIFICHE DI NORME</i>	9
ARTICOLO 6 <i>FONDO PER L'EDITORIA</i>	10
ARTICOLO 11 <i>SPESE GESTIONE IMPIANTI DI DISSALAZIONE</i>	11
ARTICOLO 12 <i>INTERVENTI SULLE DIGHE</i>	12
ARTICOLO 13 <i>CONTRIBUTI AI COMUNI PER GLI EXTRA COSTI NEL SETTORE DEI RIFIUTI</i>	13
ARTICOLO 16 <i>MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE</i>	13
ARTICOLO 17 <i>INTERVENTI CONTRO LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE</i>	14
ARTICOLO 18 <i>ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME</i>	14
ARTICOLO 19 <i>SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA</i>	18
ARTICOLO 20 <i>CONTINUITÀ TERRITORIALE</i>	18
ARTICOLO 21 <i>TRATTE INTERCONTINENTALI</i>	19
ARTICOLO 22 <i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI</i>	19
ARTICOLO 25 <i>MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SICCITÀ IN AGRICOLTURA</i>	20
ARTICOLO 26 <i>CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEI COMUNI RICADENTI NELLE ISOLE MINORI</i>	21
ARTICOLO 27 <i>LISTE DI ATTESA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE STRUTTURE ACCREDITATE</i>	21
ARTICOLO 28 <i>GESTIONE RISERVA NATURALE LAGO DI PERGUSA</i>	24
ARTICOLO 30 <i>FILM DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA</i>	25
ARTICOLO 31 <i>INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE</i>	26

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	976
Titolo	Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025 - 2027
Iniziativa	Governativa
Settore di intervento	Finanziario - Vari
Numero di articoli	36
Commissione competente	II – Bilancio e Finanze
Commissione per il parere	I, III, IV, V, VI

Premessa

Il DDL n. 976 in esame, di iniziativa del Governo regionale recante “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025/2027”, contiene disposizioni tra loro eterogenee che, attraverso nuove autorizzazioni spesa, intervengono anche in maniera sostanziale su una molteplicità di settori.

Il disegno di legge è stato assegnato, per l'esame, alla II Commissione Bilancio e Finanze e, per il parere, alle altre Commissioni legislative permanenti, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento Interno.

Il presente documento intende, dunque, essere uno strumento di lettura, comprensione e approfondimento solo delle disposizioni che recano anche profili più marcatamente ordinamentali.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Modifica di norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale amministrativa

La disposizione in esame interviene sulla legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, che disciplina l'erogazione di un contributo per i soggetti che propongono ricorso straordinario al Presidente della Regione a parziale copertura del costo del “contributo unificato”.

Nello specifico, i commi 1 e 2 dell'articolo in commento **sopprimono la parola "massima"** prevista dall'articolo 9, commi 2 e 7, della suddetta legge regionale: tale articolo prevede, infatti, che **il contributo sia corrisposto nella "misura massima" di 550,00 euro e autorizza una "spesa massima" per la copertura finanziaria.**

La Relazione del Governo Regionale a corredo del DDL chiarisce che il termine "massima" ha introdotto un elemento di incertezza, dal momento che sembra intendere che il contributo possa essere oggetto di modulazione, circostanza che tuttavia non trova riscontro nella previsione legislativa, che non prevede alcun criterio in tal senso.

Se, dunque, **la soppressione del termine “massima”** al comma 2, laddove riferito al contributo erogato al singolo ricorrente, **sembra chiarire che l'assegnazione del contributo per ciascun ricorrente è “fissa” e pari alla somma di 550 euro**, meno chiara appare la *ratio* della soppressione del medesimo termine al comma 7, essendo semplicemente riferito alla spesa massima che viene autorizzata per tale finalità per i singoli esercizi finanziari.

Articolo 3

Interventi per i beni archeologici e parchi archeologici

L'articolo in esame, di natura finanziaria e programmatica, mira al **potenziamento degli interventi di tutela e di conservazione dei beni archeologici regionali** e al **riequilibrio delle risorse disponibili tra i Parchi archeologici.**

In particolare, il **primo comma** prevede un'autorizzazione di **spesa pari a 5.000 migliaia di euro** per l'esercizio finanziario 2025, avente destinazione vincolata, in quanto finalizzata a realizzare un piano di interventi di salvaguardia, conservazione, difesa e recupero dei beni archeologici, nonché a svolgere campagne di scavo nei Parchi archeologici regolati dal Titolo II della legge regionale di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Il **secondo comma** demanda a un apposito **decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana**, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di **criteri e modalità per l'individuazione degli interventi ammissibili**, di cui al primo comma, **e per il riparto delle risorse** finanziarie di cui al primo comma **tra i diversi Parchi** archeologici beneficiari.

Si osserva che la disposizione **demanda l'intera disciplina attuativa ad un atto amministrativo, senza individuare principi e linee di indirizzo**, anche solo di carattere generale, utili a **circoscrivere la discrezionalità** dell'Amministrazione nello stabilire i criteri per l'individuazione degli interventi e il riparto dei fondi, in potenziale violazione del principio di legalità sostanziale.

Il **terzo comma**, prevede il versamento di una quota pari al **cinquanta per cento** della parte disponibile del risultato di amministrazione **al 31 dicembre 2024** realizzato dai Parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, nonché di Naxos e Taormina, al fondo di solidarietà di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 che ha stabilito **il principio di solidarietà finanziaria regionale tra i Parchi archeologici** talché i parchi con maggiori entrate destinano una quota parte delle stesse per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche.

L'art 24 bis, l.r. 20/2000 citato, in atto prevede che sia destinato **il dieci per cento delle risorse** derivanti dallo sbigliamentamento.

La modifica proposta, come accennato, prevede **per il solo 2024** che sia destinato **il cinquanta per cento del risultato di amministrazione** e ciò in quanto, secondo la

relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono “*Parchi che, per tradizione o per beni gestiti, vantano tradizionalmente maggiori entrate proprie e che, come dimostrato dai dati di bilancio, non procedono all'utilizzo delle somme disponibili per finalità di sviluppo. In particolare dal rendiconto 2024 del Parco di Naxos e Taormina risulta una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a ben 16.497.980,99 euro; per quello della Valle dei Templi l'ammontare è di 534.473,28 euro; per quello di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai è di 2.058.937,39 euro*” secondo i dati “*tratti dai rendiconti 2024 debitamente approvati come indicato dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e I.S. con nota 24877 del 2/7/2025*”.

Infine, **l'ultimo comma** autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere le somme versate al pertinente capitolo di spesa di cui al comma precedente.

Articolo 5

Modifiche di norme

L'articolo in esame **modifica** il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, in materia di **durata dell'incarico del collegio dei revisori dei conti della Regione**. La modifica consiste nella sostituzione delle parole "bilancio 2027" con le parole "Rendiconto 2027".

La ratio della modifica, esplicitata nella Relazione del Governo, è quella di **allineare la scadenza del mandato dei revisori non all'approvazione della legge di bilancio per il 2027, ma all'approvazione del rendiconto finale di gestione per l'anno 2027**.

Si rammenta che la durata del collegio dei Revisori è stata fin ora più volte prorogata. Il collegio dei revisori dei conti della Regione è stato istituito con l'articolo 6 della legge regionale 1/2021. Inizialmente, il comma 15 dell'articolo 6, per la fase di prima applicazione dell'organo, prevedeva una permanenza in carica dei componenti molto breve, legata all'esercizio finanziario successivo, stabilendo che la durata

dell'incarico non potesse superare il termine del **31 dicembre 2022**. Successivamente, il legislatore regionale è intervenuto con l'**articolo 13, comma 52, della legge regionale n. 13 del 2022**. Questa legge ha modificato il comma 15 dell'articolo 6 della l.r. 1/2021, estendendo la durata del mandato. La nuova formulazione ha stabilito che "La durata dell'incarico è fissata con l'approvazione del **bilancio 2025**". Successivamente, il legislatore regionale è intervenuto nuovamente sulla materia con l'articolo 48 della legge regionale n. 3 del 2024. Questa legge ha ulteriormente modificato il comma 15 dell'art. 6 della l.r. n. 1 del 2021, fissando una nuova scadenza. La durata dell'incarico è stata così estesa fino all'approvazione del "**bilancio 2027**".

Articolo 6

Fondo per l'editoria

L'articolo **istituisce un intervento di sostegno economico** in favore del settore **dell'informazione e dell'editoria** siciliana.

Il comma 1 prevede la costituzione di una "**sezione specializzata**" all'interno del "**Fondo Sicilia**" (istituito con L.R. n. 1/2019).

I destinatari sono le imprese del settore editoriale (cartaceo e digitale), le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa. Per accedere al fondo, i beneficiari devono soddisfare **due requisiti** specifici: 1) produrre un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni; 2) avere almeno un collaboratore attivo sul territorio regionale.

Il comma 2 specifica la natura degli interventi, che possono consistere **sia in finanziamenti agevolati che in contributi a fondo perduto**, finalizzati a sostenere **sia gli investimenti sia il fabbisogno di capitale circolante**.

Il comma 3 demanda a un decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'ARS, la definizione delle modalità attuative per l'utilizzo delle risorse.

Il comma 4 autorizza la spesa per l'operatività del fondo, quantificandola in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, e individua in IRFIS-FinSicilia S.p.A. il soggetto gestore a cui erogare tali somme.

La disposizione in esame presenta **profili di criticità** che attengono principalmente alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Le misure previste dai commi 1 e 2 (finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto) si configurano come **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Sarebbe opportuno inserire nel corpo dell'articolo una disposizione che vincoli esplicitamente l'erogazione degli aiuti al rispetto del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014) o al Regolamento "*de minimis*" (Reg. UE n. 2023/2831): si noti che gli aiuti al fabbisogno di capitale circolante sono considerati aiuti al funzionamento e pertanto possono essere conferiti solo in *de minimis*.

Articolo 11

Spese gestione impianti di dissalazione

Con l'articolo in esame viene autorizzata una spesa, distribuita su tre anni, per la gestione degli impianti di dissalazione nei comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle. Nello specifico si prevedono 9.900.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025, 25.300.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026 e 32.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027.

La norma specifica, inoltre, che per gli anni successivi al triennio la spesa annua sarà determinata con legge di bilancio, entro un tetto massimo di 32 milioni di euro.

Gli impianti di dissalazione di cui all'articolo in **commento sono stati individuati con decreto-legge 31 dicembre 2024 n. 208**, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2025, n. 20.

L'articolo 2 di tale decreto-legge incarica il **“Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica”**, avvalendosi della società **Siciliacque SpA quale soggetto attuatore**, della **realizzazione di impianti di dissalazione**, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Specificando (al comma 2) che si provvede agli oneri necessari, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, quanto a **90 milioni di euro**, a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027**, per la funzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle; quanto a **10 milioni di euro**, a valere sulle risorse rese disponibili dalla **Regione siciliana nell'ambito del proprio bilancio**.

Successivamente, con decreto commissariale n. 10/2024 (integrato e modificato dal decreto commissariale 11/2025), all'articolo 5, recante Modalità di trasferimento delle risorse, si è tra le altre cose previsto che **“i costi per la gestione e il funzionamento dei dissalatori sono a carico della Regione Siciliana**, ai sensi della Convenzione da stipularsi tra la Regione e il soggetto attuatore”.

Si chiede, pertanto, al Governo di chiarire se l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 11 è finalizzata alla gestione degli impianti (come si legge nell'articolo) o alla realizzazione degli stessi.

Articolo 12

Interventi sulle dighe

L'articolo autorizza, per l'esercizio finanziario 2025, una spesa complessiva di 6.280.480 euro destinata al finanziamento di **quattro specifici interventi infrastrutturali su dighe e collegamenti acquedottistici** ritenuti dal Governo regionale di carattere urgente e volti a fronteggiare l'emergenza idrica a scopo irriguo.

Si indicano di seguito le dighe interessate e i relativi importi:

- collegamento tra le dighe Villarosa e Olivo (€ 2.735.600);

- rifacimento dell'interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia (€ 1.178.700);
- manutenzione straordinaria della diga Comunelli (€ 850.000);
- ripristino dell'interconnessione tra l'invaso Ancipa e l'invaso Pozzillo (€ 1.516.180).

Articolo 13

Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti

L'articolo 13 autorizza, per il 2025, una spesa di **20 milioni di euro da destinare ai Comuni a copertura dei c.d. extra costi** sostenuti dagli stessi **per il trasferimento dei rifiuti in impianti fuori regione**, rifinanziando l'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 che aveva previsto la medesima misura, per l'esercizio finanziario 2024.

Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse tra i Comuni, secondo il meccanismo di cui all'articolo 10 citato, si rinvia a un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti da emanarsi nel rispetto degli artt. 182 e 182 *bis* del dlgs. 152/2006.

Articolo 16

Misure di protezione sociale

La norma stanZIA 2.000 migliaia di euro per due assi di intervento specifici della l.r. n. 24 del 2025 c.d. **Liberi di scegliere**, ovvero:

- la creazione di “una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.” (art. 3, co. 3, lett. c, “Liberi di scegliere”)

- l'adozione di iniziative rivolte alle famiglie a rischio di condizionamento in ambienti criminali, attraverso il sostegno del genitore che desidera trasferirsi in altra residenza e non ha i mezzi" (art. 3, co. 4, "Liberi di scegliere").

Articolo 17

Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale

La norma stanZIA 3.000 migliaia di euro **per uno dei tre assi di intervento della l.r. n. 16 del 2021 "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale"**, ovvero quello previsto dalla lettera b) dell'articolo 2 "azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema".

Articolo 18

Abrogazioni e modifiche di norme

Comma 1, secondo, terzo e quarto alinea:

Le disposizioni in commento **intervengono a modificare** il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. n. 1 del 2025, ovvero **le disposizioni** con cui, nell'ultima legge di stabilità, si è inteso **contrastare la carenza di medici** attraverso il riconoscimento di un **indennizzo forfettario** a quei professionisti del SSR che svolgono la propria attività presso le **zone più disagiate**.

Nello specifico, attraverso le modifiche proposte, si introduce **il termine finale del 31 dicembre 2026 per l'erogazione del beneficio eliminando**, dunque, il riferimento alla natura transitoria e nonché il finanziamento della misura per **l'anno 2027**.

Comma 3:

Il **comma 3** dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 1 aprile 2025, n. 9.

In origine, l'articolo 2 della Legge Regionale n. 20 del 2024 disponeva che “gli aiuti di qualsiasi forma destinati alle imprese agricole operanti in Sicilia (...) non sono subordinati alla regolarità contributiva”, eliminando l’obbligo di attestare la regolarità contributiva come condizione per erogare gli aiuti e introducendo **una deroga temporanea e settoriale** giustificata dalla necessità di sostenere le imprese agricole colpite dallo stato di emergenza per la siccità.

Successivamente, la l.r. n. 9 del 2025, con la disposizione ora in via di abrogazione, ha aggiunto un comma 1-bis a quella norma, stabilendo che **la deroga si applicasse a "tutte le procedure per le quali è richiesta la regolarità contributiva"**. Tale **intervento ha trasformato una misura eccezionale, specifica e temporalmente limitata, in una deroga di portata generale a prescindere dal settore economico e dal contesto emergenziale**.

La relazione governativa motiva tale intervento con la necessità di eliminare l’estensione di un regime derogatorio all’obbligo del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, come concordato con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 4:

Con il comma 4 **si interviene sulla legge regionale 8 aprile 2025, n. 19, Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale**, allo scopo – espressamente dichiarato nella Relazione illustrativa del disegno di legge – di **dare seguito ad impegni assunti dal Governo regionale** per scongiurare il rischio che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale in via principale dinnanzi alla Corte costituzionale.

In particolare, **si elimina** la possibilità che gli operatori del settore noleggio con conducente adoperino, insieme al foglio elettronico, anche quello **cartaceo**.

Si elimina il limite massimo (pari a 500) **di licenze di noleggio** con conducente che potrà rilasciare la Regione.

Infine, si interviene sulla previsione prevista nella medesima legge regionale 19/2025, in merito alla possibilità per i Comuni e per la Regione di **prorogare i contratti di servizio di trasporto pubblico locale urbano**, chiarendo che i comuni potranno prorogare tali contratti vigenti “per il solo tempo tecnico strettamente necessario all’espletamento” delle gare.

A quest’ultimo proposito, si segnala che, invece, **la modifica proposta elimina del tutto la possibilità per la Regione di prorogare i contratti.**

Comma 5:

Il **comma 5** interviene modificando l'articolo 7 della L.R. 12 maggio 2025, n. 20. Tale articolo, nella sua versione originaria, prevedeva un meccanismo di punteggio premiale per le "imprese siciliane" in possesso di certificazioni ambientali che partecipavano a "bandi pubblici regionali". Il comma 5 dell’articolo in esame apporta tre modifiche a quella disposizione:

- **con la prima modifica viene soppresso l'aggettivo "siciliane" riferito alle imprese.** Il beneficio del punteggio premiale non è più riservato alle sole imprese con sede o operatività in Sicilia, ma viene esteso a tutte le imprese che partecipano ai bandi, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica (siano esse di altre regioni italiane o di altri Stati membri dell'UE);
- **con la seconda modifica la parola "ottengono" viene sostituita dalle parole "possono ottenere".** La formulazione originaria ("ottengono") configurava un automatismo, un diritto certo per l'impresa a ricevere il punteggio una volta dimostrato il possesso della certificazione. La nuova formulazione ("possono ottenere") trasforma l’automatismo in una facoltà per l'amministrazione;
- **con la terza modifica viene aggiunto un inciso che chiarisce che i "bandi pubblici regionali" a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelli "finalizzati a concedere**

sovvenzioni da parte dell'Assessorato alle attività produttive". Con tale intervento si delimita e restringe l'ambito di applicazione del meccanismo premiale.

La relazione del Governo chiarisce che la disposizione **nasce dall'esigenza di superare le osservazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in ordine al puntuale rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.** Il Codice, infatti, pur ammettendo l'inclusione di criteri di valutazione legati a finalità sociali e territoriali, considera questa un'opzione facoltativa a discrezione della singola stazione appaltante, da specificare nel bando di gara. **L'introduzione di un criterio che favorisce il territorio è ritenuta legittima solo in circostanze eccezionali e ben definite.** In particolare, **deve essere dimostrato, caso per caso, che tale criterio sia proporzionato e indispensabile** per raggiungere obiettivi di coesione altrimenti non perseguibili.

Conseguentemente, **la legge regionale**, che il DDL in esame intende modificare, è stata oggetto di rilievi da parte del Governo nazionale perché **introduce un criterio localistico generalizzato.** Tale approccio è considerato dal Ministero in contrasto con i principi fondamentali di libera concorrenza e non discriminazione, in quanto crea una barriera su base territoriale. In sostanza, invece di consentire alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente la necessità di un simile criterio, come previsto dalla logica del codice degli appalti, la norma regionale lo impone, sovvertendo così l'impianto normativo nazionale.

Comma 6:

Con il comma 6 si propone una **modifica** alla legge regionale 12 maggio 2025, n. 22, per quanto attiene **alla procedura di nomina dei Direttori dei parchi.** La norma prevede già che la direzione dell'ente parco venga affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale. Con la modifica proposta **si prevede che il decreto assessoriale venga adottato**, oltre che previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, **“nel rispetto delle previsioni statutarie e sentito il parere dell'organo di gestione dell'ente”.**

Anche in questo caso, nella Relazione illustrativa viene richiamata l'esigenza di dare seguito a rilievi formulati in sede ministeriale, nel senso di modificare la norma assicurando il rispetto dell'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette.

Con riferimento al **comma 6** si segnala l'utilizzo di una **errata tecnica di novella**. Infatti, **piuttosto che intervenire sulla legge regionale n. 22/2025 è senz'altro opportuno apportare la modifica alla legge originaria (novellata sul punto nel 2025), ossia sul comma 2-bis dell'articolo 27-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98**

Articolo 19

Sistemi di videosorveglianza urbana

L'articolo in esame autorizza il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a **finanziare, per l'anno 2025, i comuni siciliani per la realizzazione o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza urbana**. Gli interventi sono destinati ad aree attualmente prive, in tutto o in parte, di tali sistemi. La norma prevede una **procedura di finanziamento "valutativa a sportello"** e stanZIA a tal fine una spesa di **15 milioni di euro** per l'esercizio finanziario 2025.

La norma appare generica poiché non indica i criteri che il Dipartimento dovrà seguire per assegnare le risorse.

Articolo 20

Continuità territoriale

La previsione interviene nel settore del trasporto aereo, **inserendosi nel quadro della previsione contenuta all'articolo 135, comma 1, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, laddove si prevede che al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del**

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 Reg. (CE) 24/09/2008, n. 1008/2008, **il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga l'imposizione degli oneri di servizio pubblico** relativamente ai **servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali** e tra gli scali aeroportuali della **Sicilia e quelli delle isole minori** siciliane.

Con la previsione in commento si autorizza il Dipartimento regionale delle infrastrutture a erogare all'ENAC:

- **700.000 euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo di Comiso e i principali aeroporti nazionali;**
- **3.000.000 di euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole di Lampedusa e Pantelleria.**

Articolo 21

Tratte intercontinentali

Con la previsione in commento viene autorizza la spesa di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, per consentire al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di indire una "**manifestazione di interesse con compensazione finanziaria**", per incentivare le compagnie aeree ad attivare collegamenti aerei intercontinentali diretti da e per la Sicilia.

Si segnala che la "**compensazione finanziaria**" per i vettori aerei potrebbe configurare una ipotesi di aiuto di Stato e, pertanto, sarebbe opportuno modificare la disposizione nel senso di prevedere l'apposita clausola di comunicazione alla Commissione Europea.

Articolo 22

Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali

L'articolo in esame autorizza il Dipartimento regionale delle infrastrutture a finanziare, tramite procedura "valutativa a sportello", i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali. La finalità è quella di finanziare progetti immediatamente cantierabili. Per tale scopo, viene autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025.

La norma si configura come un **intervento di sostegno finanziario agli enti locali di area vasta per l'esercizio di loro funzioni proprie, ossia la manutenzione delle infrastrutture stradali di competenza locale (come le strade provinciali)**. La Relazione Governativa motiva l'urgenza dell'intervento con lo "stato di degrado e di pericolosità" di tali arterie.

La norma appare generica poiché non indica i criteri che il Dipartimento dovrà seguire per assegnare le risorse.

Articolo 25

Misure per la mitigazione degli effetti della siccità in agricoltura

L'articolo **introduce una misura di sostegno per le aziende agricole e zootecniche siciliane** al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica.

Il comma 1 stabilisce la finalità della norma, ovvero mitigare gli effetti della siccità e aumentare la disponibilità di risorse idriche. Lo strumento individuato è la **concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per la realizzazione di vasche e serbatoi** di accumulo dell'acqua, sia a livello aziendale che interaziendale.

Il comma 2 definisce la **procedura per la selezione** dei beneficiari, che avverrà **tramite avviso pubblico**, e specifica il regime giuridico degli aiuti, stabilendo che saranno attuati "in conformità alle previsioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni". relativo agli aiuti «**de minimis**» nel settore agricolo.

Il comma 3 affida a un decreto dell'Assessore dell'Agricoltura la definizione delle modalità attuative della misura.

Il comma 4 autorizza la spesa di **10 milioni di euro** per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulla Missione 16, Programma 1 del bilancio regionale.

Articolo 26

Continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle Isole minori

L'articolo 26 **estende l'applicazione del beneficio del rimborso forfettario per le spese sostenute**, già previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 in favore dei i medici ospedalieri di aree disagiate, **anche ai medici del ruolo unico di assistenza primaria (comunemente noti come medici di "guardia medica")** che prestano servizio su base oraria nei presidi situati **nelle isole minori**.

Il comma 2 autorizza la spesa di 481.350,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 1.155.240,00 euro per l'esercizio finanziario 2026.

Il comma 3, infine, prevede che con successivo decreto dell'Assessore regionale per la Salute si provveda alla ripartizione dello stanziamento tra le Aziende Sanitarie Provinciali di riferimento, sulla base del fabbisogno orario effettivo che ciascuna ASP accerterà per i propri presidi nelle isole minori.

Articolo 27

Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate

L'articolo 27 **introduce misure finalizzate a contrastare il problema delle liste di attesa** nel Servizio Sanitario Regionale siciliano prevedendo, da un lato, **l'incentivazione del personale sanitario** in servizio e, dall'altro, il potenziamento tecnologico **dei sistemi di gestione e monitoraggio**.

A tal fine, il comma 1 autorizza il personale sanitario pubblico (dirigenti medici, infermieri e tecnici) a svolgere **prestazioni lavorative aggiuntive** finalizzate alla riduzione delle liste di

attesa e subordina tale misura all'adozione di un apposito piano da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, a sua volta approvato dall'assessore regionale per la salute.

Al comma 2, **per remunerare tale attività straordinaria, è stabilita una tariffa oraria speciale**, fissata in **100 euro lordi per i medici e in 50 euro lordi per il personale infermieristico e tecnico**: l'individuazione di dette tariffe viene effettuata in analogia a quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 30/03/2023, n. 34 (cd. Decreto bollette) e dall'art. 1, comma 218, della Legge n. 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Il comma 3 quantifica la spesa per tale intervento in complessivi **60 milioni di euro**, ripartita nel triennio 2025-2027 (40 milioni per il 2025 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Il comma 4 prevede il **potenziamento degli strumenti tecnologici per il governo delle liste di attesa** e autorizza l'assessorato regionale della salute a implementare una serie di azioni mirate, tra cui:

- Il potenziamento del sistema di prenotazione **SovraCUP**;
- L'attivazione di una **piattaforma regionale per le liste d'attesa**, da integrare con la piattaforma nazionale (PNLA);
- L'adeguamento delle **infrastrutture tecnologiche**;
- Lo sviluppo di un cruscotto di monitoraggio avanzato basato **sull'Intelligenza Artificiale (IA)**.

Per la realizzazione di questi interventi infrastrutturali e applicativi, il comma 5 autorizza la spesa di 6,1 milioni di euro, anch'essa ripartita nel triennio 2025-2027.

Il comma 6 prevede, inoltre, il monitoraggio costante da parte dell'Assessorato per assicurare l'efficacia delle misure adottate.

Infine, il comma 7 **dispone l'abrogazione** del comma 16 dell'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 il quale prevede **l'adeguamento tariffario per le strutture riabilitative** per disabili psico-fisico-sensoriali, le comunità terapeutiche assistite, le residenze sanitarie assistenziali e i centri diurni per soggetti autistici. *Ratio* della disposizione, illustrata nella relazione governativa, è l'**adeguamento** dell'ordinamento regionale alla **sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2024** relativa ad un'altra norma regionale, l'articolo 49 della l.r. n. 3 del 2024. La declaratoria di incostituzionalità, infatti, era riferita alla **natura extra LEA dell'aumento tariffario del 7% ivi previsto**, per le medesime strutture, in quanto superiori

quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dall'art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.

Profili di criticità

In ordine alla **definizione dei destinatari della disposizione**, ovvero il personale sanitario in servizio presso le aziende del SSR, **si chiedono chiarimenti in ordine alla locuzione secondo cui** “svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione Siciliana”, in particolare se si tratti di professionisti afferenti al SSR ovvero anche di soggetti appartenenti al comparto dei dipendenti regionali, o se si voglia fare solo riferimento al fatto che la prestazione sia svolta in Sicilia nel qual caso la norma andrebbe riformulata conseguentemente.

Con riferimento alle **misure incentivanti le prestazioni aggiuntive** di medici e personale sanitario, si segnala che la norma incide su aspetti concernenti il **trattamento economico dei dipendenti del SSR, rientrante nella materia dell'ordinamento civile**.

La norma pertanto deve essere coerente con il rinvio all'art. 11 del “Decreto bollette” e all'art. 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2024 al fine di rientrare nell'alveo della cornice normativa statale.

Difatti, si rammenta che il “**Decreto bollette**” autorizzava le Regioni, per il 2023, ad attingere a una quota specifica del Fondo Sanitario Nazionale per finanziare prestazioni aggiuntive volte ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza. A tal fine, **il legislatore nazionale, in deroga alla contrattazione collettiva del comparto, determinava le tariffe orarie** delle prestazioni aggiuntive in un massimo di 100 euro lordi per i medici e in 50 euro lordi per il personale infermieristico e tecnico. Successivamente, la Legge di Bilancio 2024 prorogava per il triennio 2024-2026 le descritte misure del “Decreto bollette” e ne estendeva la portata anche per i medici e il personale sanitario impegnati a fornire prestazioni aggiuntive volte all'abbattimento delle liste d'attesa.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo circa la coerenza della norma proposta con il quadro normativo nazionale, in particolare con riferimento alla cornice temporale delineata dalle norme nazionali citate.

Con riferimento al comma 3, che autorizza la spesa di 60.000 migliaia di euro nel triennio a valere sulla Missione 13, programma 7 del Bilancio regionale, **si invita il Governo a chiarire se trattasi di risorse libere di bilancio ovvero di risorse afferenti al fondo sanitario regionale.**

Circa le previsioni di cui al comma 4, si segnala che il **Decreto legge 7 giugno 2024, n. 73**, “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, convertito in legge 29 luglio 2024, n. 107, **ha già previsto gli obblighi delle Regioni in merito al potenziamento dei processi decisionali e di monitoraggio delle liste d’attesa**. Inoltre, il successivo Decreto ministeriale 17 febbraio 2025 recante “Linee guida della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e criteri di interoperabilità con le piattaforme regionali” **ne ha dettagliato gli adempimenti**.

Con riferimento al comma 7, in fine, si manifesta qualche perplessità sotto il profilo del ***drafting normativo*** con riferimento alla disomogeneità della materia trattata rispetto al resto dell’articolo.

Nel merito, si segnala che il comma 16 dell’art. 28, l.r. n. 28 del 2024 che si intende abrogare, pur riferendosi all’adeguamento tariffario delle strutture riabilitative, così come la norma attinta da declaratoria di incostituzionalità, **presenta una diversa morfologia normativa che potrebbe non essere sovrapponibile con i profili di illegittimità** evidenziati dalla Corte nella sent. n. 197 del 2024.

Articolo 28

Gestione Riserva Naturale Lago di Pergusa

L’articolo in commento interviene su due diversi profili.

Al **comma 1** si autorizza la spesa di 2.000 migliaia di euro **per interventi di rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile**.

Si segnala l’utilizzo di una **errata tecnica di drafting**, dal momento che si citano le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, piuttosto che la legge da questa novellata, ossia **l’articolo 33-bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che sarebbe più opportuno richiamare**.

Il comma 2 dell’articolo 28 modifica la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

La norma in vigore individua la provincia di Enna quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa. Con la previsione in commento **si consente di individuare come ente gestore anche la "Fondazione Lago di Pergusa"**.

In considerazione dell'utilizzo della locuzione “e/o” sembra, dunque, che enti gestori possano essere, in alternativa o congiuntamente, la Provincia di Enna (*rectius* Libero consorzio) e la Fondazione. Sarebbe, quindi, opportuno chiarire tale aspetto.

Inoltre, si ritiene utile chiedere chiarimenti al Governo regionale sulla coerenza con le finalità previste nello statuto della Fondazione Lago di Pergusa dei compiti di gestione della riserva, nonché sulla possibilità di affidare alla stessa detti compiti. Trattandosi di ente di natura privatistica è, infatti, sottoposto alla disciplina di cui al Codice civile e ai controlli pubblicistici stabiliti dallo Stato.

Articolo 30

Film di produzione cinematografica

La disposizione in esame prevede l'autorizzazione di una spesa pari a 1.240 migliaia di euro a valere sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 con la finalità di implementare la dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico triennale 2025-2027 emanato dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il **sostegno alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**.

L'intervento si colloca nell'ambito delle risorse già programmate a valere sul **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027**, strumento di finanziamento nazionale finalizzato a ridurre i divari territoriali e sostenere progetti di sviluppo strategico, tra cui la promozione della filiera culturale e creativa.

La norma si propone di rispondere in modo puntuale all'esigenza di garantire il cofinanziamento di ulteriori progetti già ritenuti “**ammissibili a cofinanziamento**” nell'ambito delle procedure di selezione previste dall'Avviso pubblico, nelle specifiche categorie di intervento denominate “**Film di produzione cinematografica/televisiva**” e “**Serie TV**”.

La *ratio* dell'autorizzazione di spesa aggiuntiva risiede nella necessità di **coprire il fabbisogno residuo** derivante da domande ammissibili che, pur avendo superato positivamente la fase istruttoria, non risultano al momento finanziabili per insufficienza di risorse nella dotazione originaria dell'Avviso.

Dal punto degli aiuti di Stato, l'autorizzazione di spesa si configura come **integrazione della dotazione finanziaria di un bando già attivato**. La base giuridica degli aiuti è stata approvata l'11 dicembre dalla **Giunta regionale** (Del. Giunta Reg. n. 433/2024): si chiedono chiarimenti al Governo in merito al fatto che l'ampliamento di risorse non comporti l'obbligo di nuova notifica.

Articolo 31

Iniziative dell'amministrazione regionale

La disposizione in esame prevede l'autorizzazione di una **spesa pari a 2 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, con la finalità specifica di sostenere **iniziative di alto valore turistico-promozionale di rilevanza regionale**, da realizzarsi rispettivamente nella Città Metropolitana di **Messina** (2025) e in quella di **Palermo** (2026).

Come evidenziato nella relazione tecnica, la norma prevede l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica a prescindere dal valore del progetto finanziato, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici che prevede l'utilizzo di tali procedure solo per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria.

La norma appare generica poiché non indica indirizzi e criteri per l'assegnazione delle risorse.